



# Regione Umbria

**Giunta Regionale**

La Presidente

## ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**09 aprile 2020, n. 16**

Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: chiusura attività commerciali nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020.

### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTI:**

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "*Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossolo, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", il quale all'art. 1, comma 2, lett. hh)



# Regione Umbria

## Giunta Regionale

La Presidente

prevede *"l'eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidato a autorità pubbliche specificamente individuate"*;

- il decreto ministeriale 25 marzo 2020, recante *"Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

**DATO ATTO** che con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. 619 del 27.02.2020 la Presidente della Regione Umbria è stata nominata soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

**TENUTO CONTO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**PRESO ATTO** della Circolare del Ministero dell'Interno del 14 marzo 2020, N. 15350/117(2)/Uff III- Prot.Civ. Roma, relativa alla chiusura, nei giorni prefestivi e festivi, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e i mercati, ad esclusione delle farmacie parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;

**PRESO ATTO** che risulta necessario, ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, procedere alla chiusura nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020 di tutte le attività commerciali ivi compresi gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita ed i centri commerciali nell'intero territorio regionale ad esclusione delle farmacie, parafarmacie ed edicole qualora queste due ultime attività siano esercitate in locali indipendenti;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che all'art. 3 recita: *"Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale"*;

## ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:

- la chiusura di tutte le attività commerciali ivi compresi gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita ed i centri commerciali nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020 ad esclusione delle farmacie, parafarmacie ed edicole qualora queste due ultime attività siano esercitate in locali indipendenti.



**Regione Umbria**  
**Giunta Regionale**  
La Presidente

---

**SI RAMMENTA**

che per le violazioni previste dalla normativa nazionale come novellate dal decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, o da ordinanze regionali, l'art. 4 comma 1 recita: "*Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento (...) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000. (...) Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo*".

La presente ordinanza ha efficacia con decorrenza immediata.

La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Perugia, lì 09/04/2020

Presidente Donatella Tesei

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge